



TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Nicoletta Serra

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n.r.g. 173/2015;

uditi i procuratori delle parti;

letti gli atti di causa;

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

La ricorrente assume di essere insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi quadriennali dell'istituto magistrale ovvero in ambiti di studio equivalenti, (vd. DOC 1 ricorso); di essere attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto (cd. II fascia), quindi nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato; di aspirare ad essere inclusa per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale rispettivamente di Nuoro valide per gli anni scolastici 2014/2017 ovvero nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'articolo 399 d.lvo 297/199 ed art. 1 comma 605 lettera c) della L. n. 296/2006.

Deduce altresì la ricorrente che il DM n. 235 del 1/4/2014 - recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - in maniera del tutto illegittima non aveva concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato ma aveva previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria; detta facoltà di aggiornamento, peraltro, era stata concessa esclusivamente ai



docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente registrati nella piattaforma telematica denominata “istanze on line”, detta piattaforma non riconoscendo come titolo valido all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del Ministero.

Precisa, inoltre, che con sentenza n. 1973 del 16/4/2015 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che << [...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” con conseguente obbligo conformativo per il MIUR consistente nel consentire l’acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 della terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

L’odierna ricorrente, quindi, dopo aver appreso che il DM 235/2014 era stato annullato perché illegittimo in parte *qua* ha immediatamente inoltrato all’ambito territoriale provinciale di Nuoro una diffida per ottenere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della medesima provincia (vd. Doc. 90-135 ricorso).

Chiede, pertanto, di ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente volta all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell’ambito territoriale di Nuoro a tutti gli effetti e dunque ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo.

Nel merito chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive nell’ambito territoriale di Nuoro, classe di concorso scuola dell’infanzia (AAAA) e scuola primaria (E EEE), nella posizione derivante dal punteggio loro attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato n. 2 al DM 235/2014), che siano condannate le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda stragiudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.



L'Amministrazione convenuta, costituitasi tempestivamente, ha dettagliatamente contestato ogni singolo assunto della difesa delle ricorrenti eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, nonché, nel merito, rilevando la mancanza sia di *fumus boni iuris* corroborante le avverse pretese che di *periculum in mora* tale da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza.

Occorre, in primis, rilevare come, per le ragioni che saranno di seguito svolte, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non vertendosi in materia di concorso pubblico ma di accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e quindi della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'inserimento in dette graduatorie, senza che sussista alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.

Ciò posto, il ricorso, nei limiti propri della cognizione cautelare, non appare fondato sia quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris* sia quanto alla sussistenza del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris* vi è in primo luogo da osservare che non può riconoscersi alla sentenza del Consiglio di Stato invocata a fondamento della propria pretesa (sentenza 1973/2015) efficacia *erga omnes* posto che a norma dell'art. 63 d.lvo 165/2001 sono devolute al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, << tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...] >> mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo unicamente << le controversie in materia di procedure concorsuali>>, ove esula dalla nozione di concorso – secondo la costante giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla S.C. (vd infra) - la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili, di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Osserva invero la S.C., per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, come << il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.>> (vd. in parte motiva Cass. SSUU n. 16756/14).



Pertanto la S.C. ha chiarito che i decreti ministeriali emessi per regolare e gestire tali graduatorie non sono ascrivibili all'attività autoritativa dell'amministrazione ma rientrano invece tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lvo 165/2001, di fronte alle quali si configurano soltanto diritti soggettivi (vd. ex plurimis Cass. SSUU n. 3032 del 8/2/2011; Cass. SSUU n. 16756 del 23/7/2014).

Conseguentemente, il Consiglio di Stato con la sentenza 1973/2015 nell'affermare <<ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dall'effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellante avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellante vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento>>, ha emesso una pronuncia in carenza di giurisdizione e pertanto la stessa non può che avere valore tra le parti di quel procedimento, e non vale a fondare la pretesa degli odierni ricorrenti.

Inoltre, poiché i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non sono ascrivibili all'attività autoritativa dell'amministrazione ma rientrano invece tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato e quindi non rivestono né natura provvedimento né possono costituire fonte del diritto, il principio



secondo il quale l'annullamento in sede giurisdizionale di un regolamento o di un atto generale ha efficacia *erga omnes*, non può essere utilmente invocato nella fattispecie in esame, difettando in radice l'esistenza di una fonte normativa o di un atto generale di natura provvedimentale (in questo senso si veda anche Tribunale di Bologna, ordinanza del 3/6/2015 proc. 1407/2015).

In realtà, poi, il Consiglio di Stato, più che annullare il decreto ministeriale in senso stretto, lo ha disapplicato così rimuovendo l'ostacolo che impediva ai ricorrenti in quel giudizio di presentare con esito favorevole la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, con la conseguenza che la statuizione contenuta nella sentenza non può assumere portata generale ma è limitata a produrre effetti solo tra le parti in causa (impostazione, questa, condivisa, tra l'altro, dallo stesso Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3628/2015, procede **nuovamente** ad annullare il decreto ministeriale 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli **originari ricorrenti** l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, oggi diventate ad esaurimento).

Non avendo dunque la pronuncia del Consiglio di Stato efficacia *erga omnes*, il ricorso andrebbe, solo per tale ragione, rigettato.

Deve tuttavia ulteriormente osservarsi che, come esattamente evidenziato dalla ricorrente, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento: nella scuola dell'infanzia, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; nella scuola primaria, tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, e ciò a norma dell'articolo 194, comma 1, del d.lvo 297/1994 ("al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne" ora scuola dell'infanzia) e dell'articolo 197, comma 1, del d.lvo 297/1994 ("a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare").



Pertanto l'articolo 194, comma 1, è stato abrogato dalla legge 226 del 17/10/2005 che tuttavia all'articolo 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] Continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi".

L'articolo 15, comma 7, d.p.r. 232 del 1998 ("regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"), inoltre, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, mentre con DM 175/1997 si è stabilito, da una parte, "in relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi d'istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna" (articolo 3, comma 1) e, dall'altra, "i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Pertanto alla data della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (1 gennaio 2007) così come previsto dall'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006, la ricorrente era abilitata all'insegnamento ed avrebbe dovuto chiedere di essere inserite in dette graduatorie.

Ha previsto infatti la citata disposizione: << per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: [...] c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -



Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] . Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. [...] . Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. [...]>>.

Ed in questo senso si è espresso il Consiglio di Stato nel parere reso nell'ambito del procedimento per ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da alcuni docenti avverso il DM MIUR n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui, tra l'altro, non consentiva l'inserimento in terza fascia nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente avente titolo all'insegnamento.

Si legge, infatti, in detto parere <<diversa la questione relativa ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege. Qui l'argomento addotto dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell'amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie d'esaurimento. A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata (...) può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1, d.l. 7 aprile 2004 n. 97, e non si trovano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle



graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge numero 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate>>.

Dunque, afferma il Consiglio di Stato, deve escludersi che i docenti che abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 non fossero abilitati all'insegnamento, tuttavia deve escludersi che essi abbiano diritto ad essere inseriti ora per allora nelle graduatorie ad esaurimento in quanto non avevano chiesto e non erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti le quali erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento – sotto tale profilo il ricorso straordinario al capo dello Stato sarebbe tardivo, afferma il Consiglio di Stato - né successivamente potevano essere inseriti come aventi un titolo abilitante riconosciuto successivamente, in quanto non vi era alcuna norma di fonte primaria che lo consentisse.

La ricorrente avrebbe dunque dovuto allora chiedere di essere inserita nelle graduatorie permanenti o quantomeno chiedere di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento e a fronte del rigetto del Ministero agire innanzi al giudice del lavoro per vedere accertato il loro diritto al predetto inserimento.

Come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, infatti, non risulta che la ricorrente abbia, prima di oggi, inoltrato alcuna domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti prima né in quelle ad esaurimento poi, né, tantomeno, che abbia mai impugnato i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle citate graduatorie prima del ricorso odierno, prestando, di fatto, acquiescenza alla linea interpretativa adottata dal MIUR che prevedeva, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il possesso di un titolo abilitante oltre che di un titolo di studio (cioè il diploma magistrale).

La ricorrenti invece non si è attivata né per l'inserimento nelle graduatorie permanenti né nel momento della loro trasformazione nelle graduatorie ad esaurimento né all'esito dell'asserito primo riconoscimento ad opera del D.P.R. 25/3/2014 proponendo domanda di



inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro il termine previsto dal DM 235/2014 ovvero il 10/5/2014, nemmeno su supporto diverso da quello telematico.

Questo Giudice infatti – condividendo l’orientamento dominante in tal senso – ritiene che, nel caso dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che era stati cancellati e avevano chiesto di essere nuovamente inseriti ed ai quali la piattaforma on line del Ministero non consentiva di formulare la domanda, di talché avevano inoltrato la domanda a mezzo posta - che l’amministrazione non può prevedere quale unica modalità di invio quello telematico e configurare il sito in modo tale da impedire all’aspirante di inoltrare la medesima domanda, per asserita carenza dei requisiti sostanziali del reinserimento. L’amministrazione deve consentire l’inoltro telematico dell’istanza e, poi, eventualmente rigettare la domanda per carenza dei requisiti prescritti, ciò in conformità ai principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 c.c. e 1337 c.c. ed altresì artt. 2 e 97 Cost. che impongono, il primo, anche nei rapporti tra privati, di cooperare per tutelare l’interesse della controparte ed il secondo il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Inoltre, non vi è alcuna norma che consenta di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento ora per allora, in quanto pur essendo la stessa in possesso di un titolo abilitante (e quindi idoneo all’inserimento) tale idoneità è stata riconosciuta successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Ed invero come emerge dalla norma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, art. 1, comma 605, lett. c) l. 296/2006, dalla successivo art. 5 bis d.l. 137/2008, e dal recente art. 14, comma 2 ter, d.l. 216/2011 nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, il legislatore ha precluso in linea di principio nuovi inserimenti, facendo salvi i soli inserimenti da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione ovvero dei c.d. riservisti in quanto iscritti, alla data di entrata in vigore della l. 296/2006, ad un corso volto al conseguimento del titolo di abilitazione; tale regola del divieto di nuovi inserimenti, connaturata alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è stata ribadita dai successivi interventi che solo hanno consentito l’inserimento con riserva di coloro che si erano iscritti a corsi abilitanti nell’anno accademico 2007-2008 per il biennio 2008-2009 (art. 5 bis citato) e la costituzione di una IV fascia aggiuntiva per coloro che avessero conseguito il titolo abilitante negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, ferma la “chiusura” delle graduatorie (art. 14, comma 2 ter, cit.) (vd. Tribunale di



Bologna, sopra citato; Tribunale di Livorno, ordinanza 4/7/2015; Tribunale di Massa ord. 7/7/2015 proc. n. 536/2015).

E, più ancora, il giudicante ritiene che la decisione adottata sul ricorso straordinario al Capo dello Stato con il D.P.R. 25/3/2014, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato del 5/6/2013, non introduca alcun elemento di novità, poiché non si tratta di una norma di interpretazione autentica ma di una decisione di natura giurisdizionale, che, pertanto, non è suscettibile di rimettere in termini chi non si è mai attivato per chiedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, nei limiti propri della cognizione cautelare, ritiene il giudicante che non sussista evidenza del diritto vantato dalla ricorrente.

Non ritiene nemmeno il giudicante che nel caso in esame vi sia prova del *periculum in mora*, e quindi del fatto che nel tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, posto che la ragione di urgenza risiede, secondo i ricorrenti, nell'imminente varo da parte del MIUR di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare circa 100.000 precari della scuola, traendolo dalle graduatorie ad esaurimento; il ddl in corso di approvazione alla data del deposito del ricorso (approvato con d.m. n. 470 del 7 luglio 2015, pubblicato il 16 luglio 2015) prevedrebbe l'assunzione, tra gli altri, dei soli docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della riforma, prevedendo altresì che i docenti possano scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali con la conseguenza che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale possa trovarsi in posizione utile per l'immissione in ruolo in altri ambiti territoriali.

Si tratta tuttavia di una prospettazione totalmente evanescente, non essendo stato offerto alcun elemento per poter affermare che se inserita ora nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento la ricorrente verrebbe assunta a tempo indeterminato nell'ambito del suddetto piano straordinario.

Deve dunque concludersi come in dispositivo con il rigetto del ricorso.

Spese al merito.



Deve fissarsi udienza per la trattazione del ricorso nel merito, adempimento cui non si è ancora provveduto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Fissa per la discussione della causa l'udienza del 1-12-15 h. 11,30 dinanzi a questo Tribunale, disponendo che in essa compaiano personalmente le parti.

Manda a parte di ricorrente di notificare il ricorso, il verbale di causa e l'odierno provvedimento di fissazione d'udienza ai c.d. controinteressati con le stesse modalità disposte per il ricorso cautelare.

Si comunichi

Lanusei, 13 agosto 2015

IL GIUDICE

Nicoletta Serra

